

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1179

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, FARAGUTI, ANGELINI  
Giordano, MACCHERONI, D'AMATO, SANZA, REINA, TURRONI,  
PIERONI, GRILLI, BOGHETTA e PISCITELLO**

*(V. Stampato Camera n. 2044)*

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e  
telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 20 aprile 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 1990*

---

**Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei  
contratti di programma e dei contratti di servizio delle  
Ferrovie dello Stato SpA**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato SpA, i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 4 giugno 1991, n. 186.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.